

Diritto e Intelligenza Artificiale

Lezione 1°-Traccia

Protezione dei dati personali e IA

prof. Angelo Venchiarutti
Email: avenchiarutti@units.it
Dipartimento IUSLIT
Università degli Studi di Trieste

Protezione dati personali e IA

- Quadro normativo protezione dati personali nell'UE
- *Regolamento 2016/676/UE* - Regolamento generale in materia di dati personali
 - Entrato in vigore 25 maggio 2018
 - Abrogata Direttiva 95/46/CEE, 24.10.1995, *Sulla protezione dei dati personali* e leggi nazionali di protezione adottate durante vigenza Direttiva
- Ragioni - punto essenziale –T. di Lisbona riconoscimento del diritto alla protezione dei dati personali come diritto fondamentale dei cittadini europei
 - Art. 8, § 1, Carta dei Diritti dell'UE: «*Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*»
 - Art. 16 TFUE: fa «*obbligo al PE, al Consiglio di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo alla protezione dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'U, nonché da parte degli S.M.*»

Protezione dati personali e IA

- Differenze
- *Direttiva 95/46/CEE*,
 - Direttiva di *armonizzazione* basata sulla necessità di armonizzare la legislazione degli SM in materia di tutela dei dati personali, per assicurare libera circolazione all'interno CE

Protezione dati personali e IA

- Differenze
- *Regolamento 2016/679*
 - si basa su *obbligo di dare attuazione* al diritto fondamentale alla protezione dei dati personali riconosciuto nel Trattato di Lisbona;
 - Regolazione *comune e uniforme* per tutti SM UE
 - Modo per garantire *uniformità di tutela* di cui all'art. 16 TFUE
 - Rafforzamento ruolo Autorità di controllo indipendenti e del Comitato europeo per la protezione dati personali (EDPB) (prima Autorità e Gruppo articolo 29 della Direttiva)
 - Autorità di controllo devono agire nel modo più coordinato possibile (Capo VIII): ora devono applicare tutte la medesima normativa europea, salvo spazi lasciati dal regol. alla legisl. nazionale)
 - Poteri del EDPB, di cui alla sez. Terza Capo X , Reg.: poteri con efficacia vincolante per Autorità naz., nell'ambito settori di coerenza e settori ove sono previste Linee guida
- Con il 25 maggio 2018 legge relativa alla tutela dei dati personali è il *Regolamento 2016/679* e non più singole leggi nazionali

Libera circolazione dei dati e sviluppo dell'econ. digitale

- Scopo verificare garanzie e norme **GDPR** siano applicabili sviluppo nuove tecnologie, in particolare quelle genericamente ricomprese sotto il termine di **IA**
- Articolo 1 - Oggetto e finalità
 - *«1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.»*
- Articolo 4 - Definizioni
 - Ai fini del presente regolamento s'intende per:
 - «1) «**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»

Libera circolazione dei dati e sviluppo dell'econ. digitale

- **GDPR** collega strettamente
 - Protezione dei dati personali, come diritto fondamentale dell'UE
 - Disciplina della libera circolazione dei dati
- v. in particolare art. 1, §1,
 - *«1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati»*
- mentre § 3:
 - *«3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.»*
- GDPR molto più esplicito rispetto alla Direttiva e si colloca su piano differente: *protezione dei dati personali e libera circolazione dei dati costituiscono due aspetti strettamente connessi tra di loro;*

Libera circolazione dei dati e sviluppo dell'econ. digitale

- GDPR ha duplice obiettivo:
 - quello di tutelare i dati delle persone fisiche e
 - quello di assicurare la circolazione delle persone;
- Del resto considerando 5,
 - *L'integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha condotto a un considerevole aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali e quindi anche dei dati personali scambiati, in tutta l'Unione, tra attori pubblici e privati, comprese persone fisiche, associazioni e imprese.*
- 6
 - *La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo*
- e

Libera circolazione dei dati e sviluppo dell'econ. digitale

□ e 7

- *Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno.*

□ FINALITÀ:

- Proteggere i dati per favorire la loro libera circolazione e per promuovere lo sviluppo dell'economia digitale, consolidando la fiducia delle persone fisiche e rafforzando la certezza giuridica e operativa delle regole

GDPR e diritto persone al controllo dati

- **GDPR**: principali aspetti caratterizzanti il nuovo sistema regolatorio (fondamentali per saggiare la tenuta del GDPR rispetto a sviluppo tecnologie del mondo dell'IA (Big Data, Data Analysis; Machine Learning, etc.)
- *3 aspetti*
- 1° - Considerando 7 – al fine di rafforzare fiducia nell'*econ. digitale*
 - *«È opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che le riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche»*
 - Supera la concezione dell'*autodeterminazione informatica* (di matrice tedesca) che si era fatta strada sotto la Direttiva 95/46: principio basato sul rispetto della dignità della persona e del suo diritto al libero sviluppo della propria personalità (art. 1 e 2 *Grundgesetz*);
 - principio che sottende, nella sostanza, che i *dati personali siano di proprietà della persona*, e che il loro uso da parte di terzi sia basato sul consenso dell'interessato, salvo specifiche eccezioni

GDPR e diritto persone al controllo dati

- Nell'ambito della società e dell'economia digitale, questa visione tradizionale di dati personali come proprietà della persona e come parte integrante della sua autodeterminazione sempre più complessa (e forse anche utopistica)
- Nella struttura della società digitale dati forniti siano trattati da una pluralità di soggetti tra loro connessi, all'interno di una catena complessa di titolari di fasi distinte e diverse di trattamenti
- Considerando 1 specificando che
 - *«È opportuno che le persone fisiche **abbiano il controllo** dei dati personali che le riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche»*
- consente una lettura del **GDPR** che va oltre la tradizionale impostazione della garanzia dell'*autodeterminazione informativa* o concezione del dato personale come *oggetto di un diritto proprietario*;

Diritto al controllo delle persone sui dati

- Trattamenti basati sul *consenso* e *visione proprietaria* del dato;
- Norme e etc. che enfaticizzano il ruolo del consenso: debba essere richiesto all'interessato per finalità specifiche e limitatamente a tali finalità e che esso debba essere espresso in forma scritta, anche attraverso mezzi elettronici;
 - Artt. 6.1, 7 e 8 GDPR: Trattamenti di dati che si basano sul consenso dell'interessato Considerando 32 (*relativo al consenso in generale*)
 - Considerando 33 (*relativo al consenso per finalità scientifiche*),

Diritto interessato nella visione del controllo sui propri dati

□ **Art. 6 - Condizioni di liceità dei trattamenti**

- *«Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:*
- *a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; ...»*
- L'articolo individua *sei* diverse basi normative, soltanto *una* delle quali – la prima dell'elenco - è il **consenso**: negli altri casi, la norma consente l'utilizzazione dei dati personali senza il consenso dell'interessato;

□ **Art. 7 - Condizioni per il consenso**

- *«1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.*
- *3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato»*
- Se il trattamento è basato sul consenso, il titolare deve essere sempre in grado di dimostrare che l'interessato lo ha prestato;
- Si prevede la revoca del consenso

□ .

Diritto al controllo delle persone sui dati

- *Art. 8 – Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione*
 - Ogni trattamento basato sul consenso di minori di 16 anni è illecito, lasciando peraltro agli Stati membri di stabilire un limite inferiore purché non inferiore dei 13 anni
 - Spetta al titolare del trattamento di adoperarsi in ogni modo ragionevole per verificare, ove i destinatari di tali servizi abbiano un'età inferiore a quella stabilita dal GDPR o dalle leggi nazionali, *che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.*

Diritto interessato nella visione del controllo sui propri dati

- **Art. 9** – *Trattamento di categorie particolari di dati personali* –
 - «1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
 - 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi»
- Anche rispetto ai *dati sensibili*, e persino quelli relativi *alla salute*, l'art. contiene un numero molto elevato di casi rispetto ai quali la legittimità al trattamento prescinde dal consenso

Diritto al controllo delle persone sui dati

- Considerando 32 (*relativo al consenso in generale*)
 - *«Il consenso dovrebbe essere prestato mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. ...»*
- e Considerando 33 (*relativo al consenso per finalità scientifiche*),
 - *«In molti casi non è possibile individuare pienamente la finalità del trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica al momento della raccolta dei dati. Pertanto, dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica. Gli interessati dovrebbero avere la possibilità di prestare il proprio consenso soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca nella misura consentita dalla finalità prevista»*

Diritto alla portabilità dei dati e visione proprietaria

- **Art. 20** - *Diritto al portabilità dei dati*
- L'interessato
 - ha diritto a ricevere dal titolare del trattamento in un «*formato strutturato e leggibile da un dispositivo automatico*» i dati che lo riguardano e che egli stesso abbia fornito
 - e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti
- Trattamento che pure è strettamente legato all'evoluzione automatizzata e digitale dei trattamenti, si basa su un'idea proprietaria del dato da parte dell'interessato
- *Tuttavia*, anche rispetto a questo diritto la norma introduce limitazioni che aprono la via da una prospettiva di una tutela dell'interessato più orientata al *controllo* sui propri dati che al *dominio* su di essi;
- L'interessato può esercitare il diritto solo qualora:
 - «*a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e*
 - *b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati* «

Diritto interessato nella visione del controllo sui propri dati

- **Art. 12** - *Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato* (c.d. *diritto alla trasparenza*)
- Fondamentale in questo quadro
 - Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni necessarie per conoscere le modalità di esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 GDPR e cioè: diritto di *accesso*; diritto di *rettifica*, diritto di *cancellazione* (oblio), diritto alla *limitazione* dei trattamenti, l'*obbligo di notifica* in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o di limitazione del trattamento; il diritto alla *portabilità* dei dati, il diritto di *opposizione* e il fondamentale e *nuovo diritto* connesso ai processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione;
 - Si aggiunge poi l'articolo 34, relativo ai casi in cui il titolare è obbligato ad informare anche l'interessato di eventuali violazioni dei dati personali, conseguenti a massiccia perdita di dati (*data breaches*)

Diritto interessato nella visione del controllo sui propri dati

□ Art. 12 GDPR

- come **OBIETTIVO PRINCIPALE** definire e estendere le modalità e le forme con le quali il titolare deve adempiere ai suoi obblighi di informativa e comunicazione rispetto alle attività che pone in essere;
- A tal fine si prevede che titolare debba dare una informativa completa, espressa «*in forma intellegibile e facilmente accessibile, con linguaggio semplice e chiaro*» reattivamente a tutti i diritti contenuti nel GDPR;
- **GDPR** si muove nella **PROSPETTIVA** di assicurare il *potere di controllo* degli interessati sui dati che li riguardano, sia quando siano da loro stessi forniti (art 13), sia quando siano raccolti presso altri (art. 14);

Diritto interessato nella visione del controllo sui propri dati

- **Articolo 13** - *Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato*
- **Articolo 14** - *Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato*

Diritto interessato nella visione del controllo sui propri dati

□ Art. 12

- **GARANZIA** che interessato possa essere informato e messo a conoscenza di tutti mezzi di cui potrà avvalersi per esercitare controllo sui dati che lo riguardano e soprattutto sugli effetti che i trattamenti sono suscettibili di avere
- Allo stesso tempo fa largo utilizzazione di *comunicazioni in forma digitale*
- Consente che *scambio* di informazioni tra titolare e interessato possa avvenire *con mezzi elettronici*
- **§ 7** specifica «*Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico*»
- **§ 8** conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati «*al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate*»

Pronuncia *Fashion ID*

- Corte giust. 29.07.2019, C-40/17, *Fashion ID*
- La Fashion ID, un'impresa tedesca di abbigliamento di moda online, ha inserito nel proprio sito Internet il pulsante «Mi piace». Tale inserimento sembra comportare che, quando un visitatore consulta il sito Internet della Fashion ID, taluni dati personali di tale visitatore sono trasmessi alla Facebook Ireland. Risulta che tale trasmissione avviene senza che il visitatore di cui trattasi ne sia consapevole e indipendentemente dal fatto che egli sia iscritto al social network Facebook o che abbia cliccato sul pulsante «Mi piace».
- La Verbraucherzentrale NRW, associazione tedesca di pubblica utilità per la tutela degli interessi dei consumatori, contesta alla Fashion ID di aver trasmesso alla Facebook Ireland dati personali appartenenti ai visitatori del suo sito Internet, da un lato, senza il consenso di questi ultimi e, dall'altro, in violazione degli obblighi d'informazione previsti dalle disposizioni relative alla protezione dei dati personali.
- Investito della controversia, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Trib. Sup. del Land di Düsseldorf) chiede alla Corte di giustizia d'interpretare varie disposizioni della precedente direttiva del 1995 sulla protezione dei dati (applicabile alla causa in esame).

Pronuncia *Fashion ID*

- La Corte constata che la Fashion ID sembra *non poter essere considerata responsabile delle operazioni di trattamento di dati effettuate dalla Facebook Ireland* dopo la loro trasmissione a quest'ultima. Infatti, risulta escluso, prima facie, che la Fashion ID determini le finalità e gli strumenti di tali operazioni.
- Per contro, la *Fashion ID può essere considerata responsabile, congiuntamente con la Facebook Ireland, delle operazioni di raccolta e di comunicazione mediante trasmissione dei dati di cui trattasi*, dal momento che si può concludere (fatte salve le verifiche che devono essere effettuate dall'Oberlandesgericht Düsseldorf) che la Fashion ID e la Facebook Ireland ne determinano, congiuntamente, i motivi e le finalità.
- Sembra in particolare che l'inserimento da parte della Fashion ID del pulsante «*Mi piace*» di Facebook nel suo sito Internet le consenta di ottimizzare la pubblicità per i suoi prodotti rendendoli più visibili sul social network Facebook quando un visitatore del suo sito Internet clicca su detto pulsante.

Pronuncia *Fashion ID*

- È al fine di poter beneficiare di tale vantaggio commerciale, inserendo un simile pulsante nel suo sito Internet, che la Fashion ID sembra aver espresso il consenso, quantomeno implicitamente, alla raccolta e alla comunicazione mediante trasmissione dei dati personali dei visitatori del suo sito.
- Quindi, tali operazioni di trattamento risultano essere state effettuate nell'interesse economico tanto della Fashion ID quanto della Facebook Ireland, per la quale il fatto di poter disporre di tali dati ai propri fini commerciali costituisce la contropartita del vantaggio offerto alla Fashion ID.
- La Corte *sottolinea che il gestore di un sito Internet come la Fashion ID*, quale (cor)responsabile di talune operazioni di trattamento di dati dei visitatori del suo sito, come la raccolta dei dati e la loro trasmissione alla Facebook Ireland, *deve fornire, al momento della raccolta, talune informazioni a tali visitatori, come, ad esempio, la sua identità e le finalità del trattamento.*

I diritti «classici» dell'interessato

□ Obbligo di notifica – art. 19

- *«Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento. Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda»*

Diritto interessato nella visione del controllo sui propri dati

- Disposizioni potenzialmente più interessanti in vista *sviluppo IA*

Evoluzione IA e di Internet delle cose destinata a portare a complessi e crescenti trattamenti dati personali, posti in essere da pluralità di titolari e anche da macchine dotate di programmi che consentono ad esser di valutare i dati e trarre da tali valutazioni nuove informazioni finalizzate ad orientare le azioni delle macchine stesse

- *Principio di trasparenza* imponga sempre più informazioni esaustive e facilmente intelleggibili, in grado di dare spiegazioni anche sui comportamenti e trattamenti di dati compiuti da macchine e sulle conseguenze dei trattamenti
- Va aggiunto che **art. 24** tra i doveri del titolare il concetto di previsione del rischio
 - *«Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento»*
- *Principio di trasparenza*, informazione complessiva anche sui rischi connessi?

I diritti dell'interessato

- **GDPR** duplice obiettivo garantire tutela dei dati personali e libera circolazione e sviluppo economia digitale: *orientamento preciso lettura e interpretazione delle norme riferite a specifici e singoli di ritti dell'interessato:*
- In particolare, tre regole in artt. 13 e 14, relativamente a *informazioni* da dare a interessati a seconda che *dati* siano raccolti presso di loro o presso terzi;
 - I - tra le altre informazioni, il titolare deve comunicare se intende trasferire dati personali a Paesi terzi o a un'organizzazione internazionale, e se al riguardo esiste decisione di adeguatezza della Commissione specificazione destinata ad avere effetto molto importante nel mondo economia digitale e dei contratti *cloud*

I diritti dell'interessato

- II. – Titolare è tenuto a comunicare all'interessato *«l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, §§ 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato»* (cfr. art. 13, § 1, lett. f); Art. 14, § 1, lett. g);
- DISPOSIZIONE che impone al titolare di richiamare l'attenzione dell'interessato sul fatto che potrebbe essere destinatario di decisioni che lo riguardano, assunte sulla base dei suoi dati personali trattati da sistemi automatizzati senza intervento umano.

I diritti dell'interessato

- III - Obbligo del titolare, che intende trattare i dati anche per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti, di fornire all'interessato informazioni in merito alle nuove finalità e ogni ulteriore notizia circa il periodo e le modalità per esercitare i suoi diritti (art. 13, § 3 e art. 14, § 4)
- Norma connessa sia all'evoluzione della ricerca e dei servizi della società dell'informazione che con i nuovi diritti dell'economia digitale, specialmente nella logica delle tecnologie dei Big Data;
- Disposizione destinata a porre problemi complessi, soprattutto nel quadro dello **sviluppo dell'IA**
- Inoltre nuova disposizione contenuta nell'art. 14, per la quale il titolare deve fornire all'interessato informazioni circa «*la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico*» (art. 14, § 2, lett. f)

I diritti «classici» dell'interessato

□ GDPR

- Ridefinisce i diritti classici dell'interessato in coerenza con le innovazioni introdotte – sia sulla base del principio della trasparenza che in base all'ampliamento diritto all'informativa;
- disciplina dei diritti si inserisce nel contesto della protezione dei dati personali come controllo e della ricerca di equilibrio fra tutela dei dati e libertà di circolazione
- Sottolineare aspetti più interessanti delle innovazioni introdotte, anche con riferimento sviluppo IA

I diritti «classici» dell'interessato

□ *Diritto di accesso* - Art. 15

- L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento non solo se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ma anche, nel caso, quali siano le finalità, quali le categorie di dati trattati, se essi sono stati, o sono destinati ad essere, comunicati a terzi, quali siano le origini dei dati non raccolti presso di lui e le garanzie di tutela nel caso in cui siano stati trasferiti in Paesi terzi
- Diritto di accesso, oltre che il dovere di informativa (che GDPR pone a carico titolare)
- Merita mettere in luce che, conformemente all'obiettivo di favorire sviluppo economia digitale nell'ambito UE, anche il diritto dell'interessato a ottenere copia dei dati che lo riguardano e adempimento della richiesta da parte del titolare, può essere esercitato in forma elettronica.

I diritti «classici» dell'interessato

□ *Diritto di rettifica* - Art. 16

- Diritto ad ottenere correzione dati inesatti e integrazione di quelli incompleti
- *Qualità dei dati* assume nell'*ambito IA* e tutte sue applicazioni *dimensione strategica* fondamentale: dati di cattiva o scarsa qualità possono compromettere i risultati delle tecniche di Data Analysis, così come cattiva qualità dei dati può avere effetti devastanti e anche molto dannosi
- Doveri di verificare qualità dei dati, rientra tra gli obblighi del titolare (art. 24)
- Proprio in questa prospettiva il diritto dell'interessato a ottenere rettifica dei propri dati assume un particolare rilievo;
- Esso si configura come una forma di *collaborazione con il titolare*

I diritti «classici» dell'interessato

- *Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) - Art. 17*
- Particolarmente importante (più che § 1 e § 3 v.) l'innovativo § 2:
 - *«Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del § 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali»*
- *Norma avanzata e coerente* con la soc. digitale *quanto complessa* che fa scattare l'obbligo del titolare di informare anche i terzi
 - Obbliga il titolare che ha ricevuto la richiesta legittima di cancellazione dei dati personali da parte dell'interessato, a farsi tramite della richiesta nei cfr. di chiunque lui sappia essere venuto a conoscenza dei dati in questione e li stia trattando;
 - norma non fa carico però al titolare del trattamento, al quale l'interessato abbia rivolto la richiesta di cancellazione, di verificare se gli altri titolari abbiano adempiuto alla richiesta e di informarne l'interessato
 - Limiti: ...

I diritti «classici» dell'interessato

□ *Diritto alla cancellazione nel mondo IA*

□ Art. 17:

- Norma per certi versi ad effetto «*amplissimo*» e per altri aspetti ad effetto «*aperto*»
- Suscettibile di applicazioni di estremo interesse nel settore dei trattamenti tipici dell'IA
- Concetto di «*dati resi pubblici dal titolare*» - pensato chiaramente rispetto a trattamenti conoscibili nell'ambito della società dell'informazione - sembra destinato a ridimensionarne l'applicazione

Pronuncia *Google Spain*

- *Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)*
- Corte giust. 13.5.2014, C- 131/12, *Google Spain* :
- Nel 2010 il sig. Mario Costeja González, cittadino spagnolo, presentava all'Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) un reclamo contro La Vanguardia Ediciones SL (editore di un quotidiano largamente diffuso in Spagna, in part. Catalogna), nonché contro Google Spain e Google Inc.
- Il sig. C. González faceva valere che, allorché il proprio nome veniva introdotto nel motore di ricerca «Google Search», l'elenco di risultati mostrava dei link verso due pagine del quotidiano di La Vanguardia, dd gennaio e marzo 1998, che annunciavano una vendita all'asta di immobili organizzata a seguito di un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali nei confronti del sig. Costeja González.
- Mediante detto reclamo, il sig. C. González chiedeva,
 - da un lato, che fosse ordinato a La Vanguardia di sopprimere o modificare le pagine suddette (affinché i suoi dati personali non vi comparissero più) oppure di ricorrere a taluni strumenti forniti dai motori di ricerca per proteggere tali dati.
 - Dall'altro lato, chiedeva che fosse ordinato a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o di occultare i suoi dati personali, in modo che cessassero di comparire tra i risultati di ricerca e non figurassero più nei link di La Vanguardia. Il sig. González affermava in tale contesto che il pignoramento effettuato nei suoi confronti era stato interamente definito da svariati anni e che la menzione dello stesso era ormai priva di qualsiasi rilevanza.

Pronuncia *Google Spain*

- L'AEPD respingeva il reclamo diretto contro La Vanguardia, ritenendo che l'editore avesse legittimamente pubblicato le informazioni in questione.
- Per contro, accoglieva il reclamo nei confronti di Google Spain e Google Inc. L'AEPD chiedeva a queste due società di adottare le misure necessarie per rimuovere i dati dai loro indici e per rendere impossibile in futuro l'accesso ai dati stessi. Google Spain e Google Inc. proponevano due ricorsi dinanzi all'Audiencia Nacional (Spagna), chiedendo l'annullamento della decisione dell'AEPD.
- In tale contesto che il giudice spagnolo sottoponeva una serie di questioni alla Corte di giustizia

Pronuncia *Google Spain*

- La Corte constata anzitutto che, esplorando Internet in modo automatizzato, costante e sistematico alla ricerca delle informazioni ivi pubblicate, il gestore di un motore di ricerca «raccolge» dati ai sensi della direttiva.
- La Corte giudica inoltre che il gestore «estrae», «registra» e «organizza» tali dati nell'ambito dei suoi programmi di indicizzazione, prima di «conservarli» nei suoi server e, eventualmente, di «comunicarli» e di «metterli a disposizione» dei propri utenti sotto forma di elenchi di risultati.
- Tali operazioni, contemplate in maniera esplicita e incondizionata dalla direttiva, devono essere qualificate come «*trattamento*» - Direttiva 95/46/CE - indipendentemente dal fatto che il gestore del motore di ricerca applichi le medesime operazioni anche ad altri tipi di informazioni diverse dai dati personali. La Corte ricorda inoltre che le operazioni contemplate dalla direttiva devono essere considerate come un trattamento anche nell'ipotesi in cui riguardino esclusivamente informazioni già pubblicate tali e quali nei media.
- La Corte reputa inoltre che il gestore del motore di ricerca sia il «*responsabile*» di tale trattamento, ai sensi della direttiva, dato che è lui a determinarne le finalità e gli strumenti del trattamento stesso. La Corte rileva in proposito che, nella misura in cui l'attività di un motore di ricerca si aggiunge a quella degli editori di siti web e può incidere significativamente sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore del motore di ricerca deve garantire, nell'ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che detta attività soddisfi le prescrizioni della direttiva.

Pronuncia *Google Spain*

- Per quanto riguarda poi l'estensione della responsabilità del gestore del motore di ricerca, la Corte constata che quest'ultimo è obbligato, in presenza di determinate condizioni, a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona.
- La Corte sottolinea in tale contesto che un trattamento di dati personali effettuato da un gestore siffatto consente a qualsiasi utente di Internet, allorché effettua una ricerca a partire dal nome di una persona fisica, di ottenere, mediante l'elenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona su Internet.
- La Corte rileva inoltre che tali informazioni toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della vita privata e che, in assenza del motore di ricerca, esse non avrebbero potuto, o soltanto difficilmente avrebbero potuto, essere connesse tra loro.
- Tenuto conto della sua potenziale gravità, una simile ingerenza non può, secondo la Corte, essere giustificata dal semplice interesse economico del gestore del motore di ricerca nel trattamento dei dati.

Pronuncia *Google Spain*

- Tuttavia, poiché la soppressione di link dall'elenco di risultati potrebbe, a seconda dell'informazione in questione, avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati a avere accesso a quest'ultima, la Corte constata che occorre ricercare un giusto equilibrio tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona interessata, e segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali.
- La Corte rileva in proposito che, se indubbiamente i diritti della persona interessata prevalgono, di norma anche sul citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall'interesse del pubblico a ricevere tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica.

Pronuncia *Google Spain*

- Sulla questione se la direttiva consenta alla persona interessata di chiedere che dei link verso pagine web siano cancellati da tale elenco di risultati per il fatto che detta persona desideri che le informazioni ivi figuranti relative alla sua persona siano oggetto di «oblio» dopo un certo tempo, la Corte rileva che, qualora si constati, in seguito a una richiesta della persona interessata, che l'inclusione di tali link nell'elenco è, allo stato attuale, incompatibile con la direttiva, *le informazioni e i link figuranti in tale elenco devono essere cancellati*.
- Anche un trattamento inizialmente lecito di dati esatti può divenire, con il tempo, incompatibile con la direttiva suddetta nel caso in cui, tenuto conto dell'insieme delle circostanze caratterizzanti il caso di specie, tali dati risultino inadeguati, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessivi in rapporto alle finalità per le quali sono stati trattati e al tempo trascorso.
- Nel valutare una domanda di questo tipo proposta dalla persona interessata contro il trattamento realizzato dal gestore di un motore di ricerca, occorre verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che le informazioni in questione riguardanti la sua persona non vengano più, allo stato attuale, collegate al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome.
- Qualora si verifichi un'ipotesi siffatta, i link verso pagine web contenenti tali informazioni devono essere cancellati da tale elenco di risultati, a meno che sussistano ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, giustificanti un interesse preminente del pubblico ad avere accesso, nell'ambito di una ricerca siffatta, a dette informazioni.

- Corte giust. 24.09.2019, C-507/17, *Google Inc. - Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*
- Con decisione del 10 marzo 2016, la Commission nationale de l'informatique et des libertés («CNIL») ha irrogato una sanzione di EUR 100 000 alla Google Inc. in conseguenza del suo rifiuto, quando accoglie una domanda di deindicizzazione, di applicare la deindicizzazione a tutte le estensioni del nome di dominio del suo motore di ricerca.
- La Google Inc., alla quale la CNIL aveva intimato, il 21 maggio 2015, di applicare la deindicizzazione a tutte le estensioni, aveva rifiutato di ottemperare e si era limitata a sopprimere i link di cui trattasi dai soli risultati visualizzati in esito a ricerche effettuate sulle declinazioni del suo motore di ricerca il cui nome di dominio corrisponde a uno Stato membro.
- La Google Inc. ha chiesto al Conseil d'État di annullare la decisione del 10 marzo 2016. Essa ritiene infatti che il diritto alla deindicizzazione non comporti necessariamente che i link controversi debbano essere soppressi, senza limitazioni geografiche, in tutti i nomi di dominio del suo motore di ricerca.

- Il Conseil d'État ha sottoposto alla Corte varie questioni pregiudiziali al fine di stabilire se le norme del diritto dell'Unione relative alla protezione dei dati personali debbano essere interpretate nel senso che, *quando il gestore di un motore di ricerca accoglie una domanda di deindicizzazione, è tenuto ad effettuare quest'ultima su tutte le versioni del suo motore di ricerca o se, al contrario, sia tenuto ad effettuarla solo sulle versioni del suddetto motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, oppure solo su quella corrispondente allo Stato membro di residenza del beneficiario della deindicizzazione.*
- Nella sua sentenza, la Corte ricorda, anzitutto, di aver già dichiarato che il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine Internet pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine Internet di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine sia di per sé lecita.

- La Corte rileva poi che lo stabilimento di cui la Google Inc. dispone in territorio francese svolge attività, in particolare attività commerciali e pubblicitarie, che sono inscindibilmente connesse al trattamento di dati personali effettuato per le esigenze del funzionamento del motore di ricerca in questione e, dall'altro, che il suddetto motore di ricerca deve essere considerato – tenuto conto, in particolare, dell'esistenza di applicazioni-ponte (gateway) tra le sue diverse versioni nazionali – un soggetto che procede a un unico trattamento di dati personali nel contesto delle attività dello stabilimento francese della Google Inc. Tale situazione rientra quindi nell'ambito di applicazione della normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.

- La Corte sottolinea che, in un *mondo globalizzato*, l'accesso da parte degli utenti di Internet, in particolare quelli localizzati al di fuori dell'Unione, all'indicizzazione di un link, che rinvia a informazioni concernenti una persona il cui centro di interessi si trova nell'Unione, può produrre effetti immediati e sostanziali sulla persona in questione all'interno dell'Unione stessa, ragion per cui una deindicizzazione mondiale sarebbe idonea a conseguire pienamente l'obiettivo di protezione perseguito dal diritto dell'Unione.
- Essa precisa tuttavia che *molti Stati terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione o comunque adottano un approccio diverso per tale diritto*. La Corte aggiunge che *il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità*. Inoltre, l'equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, da un lato, e la libertà di informazione degli utenti di Internet, dall'altro, può variare notevolmente nel mondo.

- Orbene, dalla normativa non emerge che il legislatore dell'Unione abbia proceduto a tale bilanciamento per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell'Unione, né che abbia scelto di attribuire ai diritti dei singoli una portata che vada oltre il territorio degli Stati membri. Non risulta neppure che esso abbia inteso imporre a un operatore, come Google, un obbligo di deindicizzazione riguardante anche le versioni nazionali del suo motore di ricerca che non corrispondono agli Stati membri. Il diritto dell'Unione non prevede, per giunta, strumenti e meccanismi di cooperazione per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell'Unione.
- La Corte conclude quindi che, allo stato attuale, ***non sussiste, per il gestore di un motore di ricerca che accoglie una richiesta di deindicizzazione presentata dall'interessato, eventualmente a seguito di un'ingiunzione di un'autorità di controllo o di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro, un obbligo, derivante dal diritto dell'Unione, di effettuare tale deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore.***

- Il diritto dell'Unione obbliga tuttavia il gestore di un motore di ricerca a effettuare tale *deindicizzazione nelle versioni del suo motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri e ad adottare misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona interessata.*
- In tal senso, una simile deindicizzazione deve, se necessario, accompagnarsi a misure che permettano effettivamente di impedire - o quantomeno di scoraggiarli seriamente dal farlo - agli utenti di Internet che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri di accedere, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca mediante una versione «extra UE» del suddetto motore, ai link oggetto della domanda di deindicizzazione. Il giudice nazionale dovrà verificare che le misure attuate dalla Google Inc. soddisfino tali esigenze.

I diritti «classici» dell'interessato

□ *L'obbligo di notifica*

□ **Art. 19:**

- Prevede che quando il titolare di un trattamento accoglie la richiesta di rettifica, cancellazione o limitazione dei trattamenti dei dati personali (in base artt. 16, 17, § 1, 18) ha anche l'obbligo di notificare – salvo che la cosa non si riveli impossibile - quanto avvenuto ai destinatari a cui i dati sono stati trasmessi, e se l'interessato ne fa richiesta, il titolare deve comunicargli anche quali sono i destinatari in questione.
- Garanzie «forte» potere di controllo dell'interessato sui suoi dati, esteso anche alla «rettifica» e alle «limitazioni»
- Dovere di notificare a *tutti i destinatari* ai quali il titolare abbia trasmesso i dati: ex art. 4, § 1. n. 9 «*destinatario*»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.»;
- *Titolare*: soggetto interposto tra l'interessato e l'esercizio dei suoi diritti, da un lato, e i destinatari ai quali egli ha comunicato i dati, dall'altro;

I diritti «*dinamici*» dell'interessato

- GDPR prevede altri tre diritti (pur se già previsti nella Direttiva nel GDPR assumono maggiore ampiezza e rilevanza)
- *Il diritto di limitazione dei trattamenti* - Art. 18:
- Anzitutto l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando (a) contesta l'*esattezza dei dati personali*: trattamento sospeso per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; Importanza per GDPR dell'*esattezza* dei dati;
- Altre ipotesi evidenziano potere di controllo dell'interessato
 - (b) trattamento sia *illecito* e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - (c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali *sono necessari all'interessato* per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
 - (d) l'interessato si sia *opposto* al trattamento ai sensi dell'articolo 21, § 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato

I diritti «dinamici» dell'interessato

□ *Diritto di opposizione* - Art. 21

- «1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, *per motivi connessi alla sua situazione particolare*, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali *salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.*»
- «2. Qualora i dati personali siano trattati per *finalità di marketing* diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto»
- 6. Qualora i dati personali siano trattati *a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1*, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

I diritti «dinamici» dell'interessato

- *Diritto di opposizione*
- figura tra i più complicati da adattare al contesto di IA, rispetto ad applicazioni complesse che comportino una pluralità di trattamenti di titolari «in catena fra loro»

I diritti «dinamici» dell'interessato

- *Processi decisionali automatizzato e diritto a conoscerne la «logica»* - art. 22
 - «1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.»
- Controllo dell'interessato ai suoi dati come confermato dal paragrafo 2: i trattamenti decisionali automatizzato, compresa la profilazione, possono applicarsi solo siano:
 - «a) necessari per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
 - b) autorizzati dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; **
 - c) basati sul consenso esplicito dell'interessato»
- ** Linee guida WP29 (Article 29 Working Party/European Data Protection Board) 3 ottobre 2017: particolare attenzione tutela dell'interessato; si rispettino il principio di trasparenza , sia assicurato all'interessato un potere di controllo relativamente base giuridica del trattamento)

I diritti dell'interessato sviluppi nel mondo dell'IA

- I diritti del interessato
- **GDPR** - orientato a tutela in termini di controllo dei propri dati da parte dell'interessato, più che in una visione proprietaria del dato
- Impostazione coerente con l'indicazione delle finalità contenuta nell'art. 1: tutela dei dati personali e loro libera circolazione nell'UE;
- Adeguata e sufficiente a raggiungere obiettivi Regolamento nel quadro dell'evoluzione dell'IA e dei suoi molteplici aspetti?
 - GDPR mantiene uno stretto legame tra l'interessato e il titolare: sempre il titolare è responsabile verso l'interessato del modo con il quale tratta i suoi dati; etc.
 - Titolare pietra angolare e perno di tutto il sistema di protezione dei dati personali;